



**COMUNE DI CHIEVE**

PROVINCIA DI CREMONA

**REGOLAMENTO  
PER LA CONCESSIONE  
DI BENEFICI ECONOMICI**

**(Art. 12 Legge 7 Agosto 1990 . 241  
modificata dalla Legge 15 Maggio 1997 n° 127  
e dalla Legge 11 Febbraio 2005 n° 15)**

**Regolamento approvato con delibera C.C. n. 42 del 07.11.2006**

## INDICE

### Titolo I - INDICAZIONI GENERALI E FONTI NORMATIVE

Art:1 - Scopi del regolamento	pag. 4
Art:2 - Riferimenti legislativi	pag. 4
Art:3 - Oggetto del regolamento	pag. 6
Art:4 - Definizione delle tipologie di benefici	pag. 6
Art:5 - Albo dei beneficiari	pag. 7
Art:6 - Risorse	pag. 8

### Titolo II - SOVVENZIONI ORDINARIE, STRAORDINARIE E PARTICOLARI

Art:7 - Finalità e destinatari	pag. 8
Art:8 - Presentazione delle domande e concessione dei benefici	pag. 8
Art:9 - Sovvenzioni particolari	pag. 9
Art:10 - Obbligo dei beneficiari	pag. 9
Art:11 - Esclusioni	pag. 10

### Titolo III - SUSSIDI, CONTRIBUTI, AUSILI FINANZIARI, AGEVOLAZIONI E SOSTEGNI ECONOMICI PER SERVIZI SPECIFICI.

Art:12 - Finalità	pag. 10
Art:13 - Destinatari	pag. 11
Art:14 - Accesso e procedure per l'erogazione dei benefici previsti nel, Tit. III, del presente regolamento.	pag. 12
Art:15 - Sussidi	pag. 14
Art:16 - Contributi e aiuti finanziari	pag. 14
Art:17 - Commissione Comunale di Assistenza	pag. 14
Art:18 - Pubblicizzazione del periodo delle domande	pag. 14
Art:19 - AGEVOLAZIONI E SOSTEGNI ECONOMICI (per i servizi specifici con o senza compartecipazione degli utenti alla spesa)	pag. 15
Art:20 - Servizi residenziali e semiresidenziali	pag. 16
Art:21 - Servizi per disabili	pag. 17
Art:22 - Servizio affidamento familiare per minori	pag. 17
Art:23 - Inserimenti lavorativi e F.A.	pag. 18
Art:24 - Servizio di assistenza domiciliare	pag. 19
Art:25 - Servizio pasti	pag. 19
Art:26 - Servizio infermieristico	pag. 19
Art:27 - Soggiorni climatici per anziani	pag. 20
Art:28 - Servizio estivo d'emergenza per gli anziani	pag. 20

Art:29 - Trasporto sociale	pag. 20
Art:30 - Servizi estivi per bambini e ragazzi	pag. 21
Art:31 - Servizio pre e post scuola	pag. 21
Art:32 - Servizio civico	pag. 22
Art:33 - Prestito sull'onore	pag. 22
Art:34 - Emergenza alloggi	pag. 23
Art:35 - Servizio nido famiglia	pag. 23
Art:36 - Prevenzione e tutela della salute	pag. 24
Art:37 - Servizi di promozione e aggregazione	pag. 24
Art:38 - Compartecipazione alla spesa	pag. 24
Art:39 - Definizione di nucleo familiare	pag. 25
Art:40 - Competenze del comune di residenza	pag. 26
Art:41 - Criteri per l'accertamento dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)	pag. 26
Art:42 - Priorità	pag. 28

#### **Titolo IV - FRUIZIONE DI BENI IMMOBILI, MOBILI E PATROCINIO**

Art:43 - Vantaggi economici	pag. 29
Art:44 - Beneficiari	pag. 29
Art:45 - Finalità	pag. 30
Art:46 - Domande	pag. 30
Art:47 - Assegnazione	pag. 31
Art:48 - Patrocinio e premi di rappresentanza	pag. 31

#### **Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI**

Art:49 - Autocertificazioni	pag. 31
Art:50 - Riservatezza	pag. 31
Art:51 - Modelli e tabelle	pag. 32
Art:52 - Esclusioni	pag. 32
Art:53 - Entrata in vigore ed abrogazioni	pag. 32

# **REGOLAMENTO COMUNALE DEI BENEFICI ECONOMICI**

## **TIT. I -INDICAZIONI GENERALI E FONTI NORMATIVE-**

### **Art. 1. -Scopi del regolamento-**

Il comune di Chieve, esercitando i propri poteri di autonomia, intende istituire ulteriori forme di garanzie attraverso l'adozione di strumenti regolamentari che permettano all'Ente di concedere provvidenze economiche assicurando imparzialità e trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali a cui verranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

### **Art. 2. -Riferimenti normativi-**

1. **LEGGE 7 AGOSTO 1990, N°241. "NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" MODIFICATA DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997 N°127 E DALLA LEGGE 12 FEBBRAIO 2005, N°15.**

**art. 12** - La Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persona ed Enti Pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

2. **D.P.R. 7 APRILE 2000 N°118. "REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ALBI DEI BENEFICIARI DI PROVVEDIMENTI DI NATURA ECONOMICA A NORMA DELL'ART. 20, COMMA 8, DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N°59".**

**art. 20 comma 8 (Legge 15 marzo 1997 n°59)** - Oltre a quanto stabilito dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, le Regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli Enti Locali e altri Enti Pubblici sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente.

Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.

Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni Cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne assicurano la massima facilità all'accesso e pubblicità.

3. LEGGE N°195 DEL 02-05-1974 (artt. 7 e 12) "CONTRIBUTO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DEI PARTICI POLITICI".

4. LEGGE N°659 DEL 18-11-1981 (art. 14) "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L. 02-05-1974, N°195, SUL CONTRIBUTO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI".

5. LEGGE N°184 DEL 04-05-1983 "DIRITTO DEL MINORE AD UNA FAMIGLIA".

6. LEGGE N°149 DEL 28/03/2001 "MODIFICHE ALLA L. 04-05-1983, N°184, RECANTE "DISCIPLINA DELL'ADOZIONE E DELL'AFFIDAMENTO DEI MINORI", NONCHE' AL TITOLO VIII DEL LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE".

7. LEGGE N°104 DEL 05-02-1992 (artt. 3 e 12) "LEGGE-QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE".

8. LEGGE N°84 DEL 23-03-1993 "ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE E ISTITUZIONE DELL'ALBO PROFESSIONALE".

9. D.Lgs. N°109 DEL 31-03-1998 "DEFINIZIONI DI CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE, A NORMA DELL'ART. 59, COMMA 51, DELLA L. 27-12-1997, N°449".

10. D.Lgs. N°130 DEL 03-05-2000 "DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE DEL D.Lgs. 31-03-1998, N°109, IN MATERIA DI CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE".

11. D.Lgs. N°286 DEL 25-07-1998 (art. 41) "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO".

12. LEGGE N°328 DEL 08-11-2000 (art. 16 comma 4) "LEGGE-QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI".

13. D.P.R. N°445 DEL 28-12-2000 "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (TESTO A)".

14. CODICE CIVILE, LIBRO PRIMO DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA, artt. 143 – 147 – 148 – 155 – 158 – 261 – 315 – 433 – 438.

### **Art. 3. -Oggetto del regolamento-**

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, modificata dalla Legge 15 Maggio 1997, n°127 e dalla Legge n. 15 dell'11 Febbraio 2005 , delinea le condizioni per la concessione di provvidenze economiche, articolando le medesime in:

1. Sovvenzioni;
2. Sussidi, contributi e ausili finanziari;
3. Vantaggi economici, con o senza elargizione di denaro.

### **Art. 4. -Definizione delle tipologie di benefici-**

Ai soli fini del presente regolamento, si conviene che:

- 1) Per "sovvenzioni" si intende il finanziamento parziale o totale di attività e iniziative coinvolgenti interessi diffusi di tipo sociale, civile, solidaristico, umanitario, culturale, ambientalistico e ricreativo;
- 2) Per "sussidi, contributi e ausili finanziari" si intende l'erogazione di denaro pubblico per scopi assistenziali e socio sanitari riservati a persone e famiglie indigenti o momentaneamente in difficoltà economica;
- 3) Per "vantaggi economici" si intende la fruizione gratuita o agevolata di un bene immobile o mobile di proprietà comunale ivi incluse le collaborazioni ed i patrocini con o senza elargizione di denaro pubblico.

## **Art. 5. -Albo dei beneficiari-**

Ai sensi del D.P.R. 7 Aprile 2000, n. 118 è istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui, in ogni anno, siano stati erogati benefici economici a carico del bilancio comunale.

L'albo è redatto in tre settori distinti ed in ciascuno di essi si raggruppano i percettori dei benefici indicati ai punti 1) 2) e 3) del precedente art. 4.

Per ogni persona fisica iscritta nell'albo sono indicati:

- 1) cognome, nome, indirizzo e codice fiscale;
- 2) finalità dell'intervento espresse in forma sintetica;
- 3) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- 4) disposizione di legge o di regolamento in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.

Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazioni ed altri soggetti iscritti nell'albo, sono indicati:

- 1) denominazione o ragione sociale, natura giuridica o forma societaria;
- 2) indirizzo e codice fiscale o partita IVA;
- 3) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- 4) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- 5) disposizioni regolamentari o di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.

L'albo viene aggiornato annualmente e affisso all'albo pretorio per almeno due mesi, in modo da permettere la massima facilità di consultazione.

Ogni cittadino, previa richiesta scritta e pagamento dei costi di produzione, potrà avere copia dell'albo dei beneficiari.

### **Art. 6. -Risorse-**

L'entità delle risorse destinate alla concessione dei benefici previsti in questo regolamento viene definita dall'organo consiliare con l'approvazione del bilancio di previsione annuale.

## **TIT. II -SOVVENZIONI ORDINARIE, STRAORDINARIE E PARTICOLARI-**

### **Art. 7. -Finalità e destinatari-**

Le sovvenzioni possono essere disposte a favore di Enti Pubblici e privati, cooperative sociali, istituti scolastici, fondazioni, comitati, volontari, gruppi di fatto e ogni altro organismo avente sede nel territorio comunale ed esplicante attività o iniziative di tipo umanitario, ambientale, culturale ricreativo e sportivo a beneficio della comunità locale.

Le sovvenzioni possono essere disposte anche a favore di comunità nazionali e internazionali per scopi solidaristici e umanitari.

### **Art. 8. -Presentazione delle domande e concessione dei benefici-**

Le domande redatte in carta libera devono essere presentate al Sindaco almeno trenta giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa, e devono contenere elementi utili all'esame della medesima; in ogni caso si ritengono indispensabili i seguenti elementi:

- generalità o ragione sociale del soggetto richiedente;
- indirizzo, codice fiscale o partita IVA
- descrizione del tipo e durata dell'iniziativa;
- spesa prevista;
- eventuali introiti assicurati da altri soggetti.



Le domande per sovvenzioni ordinarie devono essere rinnovate entro il 30 aprile di ogni anno; le domande per sovvenzioni straordinarie devono essere presentate almeno 30 giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa.

Il Responsabile del servizio, eseguita l'istruttoria e sentita la Giunta, determina la concessione del beneficio.

In caso di non accoglimento della richiesta, il Responsabile del servizio comunica agli interessati i motivi che hanno determinato il diniego del beneficio.

### **Art. 9. -Sovvenzioni particolari-**

L'Amministrazione Comunale di Chieve ritiene proprio compito far crescere nella comunità locale lo spirito di solidarietà, non solo al proprio interno ma anche verso altre comunità colpite da eventi che ne rendano particolarmente difficili le condizioni di vita.

A tal fine, nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio, si possono concedere sovvenzioni per aiutare comunità nazionali o internazionali colpite da catastrofi naturali, eventi bellici e carestie.

Possono essere sovvenzionati anche soggetti, nazionali o internazionali, operanti nel campo della lotta contro le malattie e la tossicodipendenza.

Le sovvenzioni particolari sono concesse con deliberazioni giuntali ed hanno luogo, oltre che su domanda degli interessati, anche per iniziativa del Sindaco, degli Assessori, dei singoli Consiglieri e dei gruppi e associazioni operanti sul territorio.

### **Art. 10. -Obbligo dei beneficiari-**

I soggetti che ricevono sovvenzioni dal comune sono tenuti a farlo risultare nei materiali pubblicitari delle loro iniziative.

### **Art. 11. -Esclusioni-**

Non possono beneficiare di sovvenzioni i partiti politici e le loro articolazioni (art. 7 Legge 2.5.1974 n. 195 ed art. 4 Legge 18.11.1981 n. 659), le associazioni sindacali e professionali di categoria e le associazioni che hanno come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli associati.

Non possono beneficiare di sovvenzioni i soggetti promotori di iniziative aventi scopo di lucro.

### **TIT. III. -SUSSIDI, CONTRIBUTI, AUSILI FINANZIARI E AGEVOLAZIONI E SOSTEGNI PER SERVIZI SPECIFICI-**

### **Art. 12. -Finalità-**

Attraverso i benefici previsti nel presente titolo terzo, il servizio sociale del comune di Chieve persegue il raggiungimento delle finalità sotto elencate per promuovere un miglioramento della qualità della vita.

Essi sono particolarmente finalizzati a:

- prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- garantire il diritto delle persone a non essere sradicate dalla propria famiglia e dalla comunità di appartenenza;
- assicurare la fruibilità dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzando l'eguaglianza di trattamento ed il rispetto della specificità delle esigenze;
- sostenere le persone socialmente disadattate o affette da minorazioni psicofisiche e sensoriali favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;

- sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia ed i soggetti in età evolutiva, con particolare riguardo alle persone a rischio di emarginazione, prive di tutela o in situazioni familiari inadeguate;
- agire a tutela delle persone non autosufficienti prive di famiglia o la cui famiglia sia inidonea o impossibilitata a provvedere nei loro confronti;
- promuovere ed attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita;
- sviluppare il massimo dell'autonomia e dell'autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio assistenziali con quelli sanitari e del sistema scolastico formativo, in collaborazione con i soggetti privati e le organizzazioni di solidarietà operanti nella nostra zona.

### **Art. 13. -Destinatari-**

I sussidi, i contributi, gli ausili finanziari e le agevolazioni per il godimento dei servizi specifici del comune di Chieve sono rivolti ai cittadini italiani o di uno stato dell'Unione Europea, agli stranieri individuati ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs n°286 del 25 luglio 1998, residenti in questo comune, nonché a tutte le persone dimoranti e occasionalmente presenti nel territorio comunale per quanto necessario ad assicurare interventi straordinari, urgenti e non differibili.

In particolari situazioni e per specifiche esigenze non risolvibili in altro modo, i benefici di cui al comma 1 possono essere erogati a persone non residenti, compatibilmente con le risorse economiche ed organizzative dell'Ente e, in ogni caso, garantendo la priorità di accesso alle persone residenti.

In tali circostanze ed in presenza di specifici accordi, potrà essere erogato il contributo o il servizio e richiesta la corresponsione o la compartecipazione al comune di residenza, all'utente e, quando possibile, ai civilmente obbligati.

**Art. 14. -Accesso e procedure per l'erogazione dei benefici previsti nel, Tit. III, del presente regolamento-**

Le istanze di accesso ai sussidi, contributi, ausili finanziari ed ai "servizi specifici", previsti nel titolo 3° del presente regolamento, devono essere accompagnate dall'attestazione ISEE della persone o del nucleo familiare del richiedente e sono rivolte al servizio sociale del comune, compilando l'apposito **modello A1**, e possono avvenire:

- su richiesta diretta dell'interessato;
- su richiesta di familiari o parenti;
- su richiesta di altri servizi assistenziali o sanitari;
- su segnalazione di soggetti pubblici, privati, del vicinato o dai volontari;
- su proposta diretta del servizio sociale.

La richiesta di servizi viene formalizzata mediante compilazione di appositi moduli messi a disposizione dagli uffici comunali. Seguirà l'accertamento dello stato di bisogno e la valutazione delle risorse personali, familiari e comunitarie eventualmente attivabili.

Ad avvenuta registrazione della domanda al protocollo del comune, gli uffici indirizzano agli interessati la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 07/08/1990 n°241 e successive modificazioni.

Ogni intervento, servizio, contributo o aiuto finanziario di natura socio-assistenziale di qualsiasi genere può essere erogato a seguito di accurata istruttoria, valutazione e formulazione della proposta di intervento da parte dell'Assistente Sociale.

L'Assistente Sociale del comune ha autonomia tecnico professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero delle persone, famiglie, gruppi e comunità in stato di bisogno, così come previsto dalla Legge n°84 del 1993.

L'Assistente Sociale provvede all'accertamento dello stato di bisogno e valutazione psico-sociale della situazione e redige una relazione informativo-programmatica con le relative proposte di intervento. Tale relazione, ove necessaria per il procedimento amministrativo, deve tenere conto dei diritti della riservatezza dell'utente, pertanto può contenere solo informazioni necessarie alla prosecuzione dell'istruttoria, omettendo dati riservati.

Il Responsabile del servizio, a cui compete l'adozione del provvedimento, deve comunque acquisire gli esiti dell'istruttoria, la proposta d'intervento dell'Assistente Sociale e, quando previsto, i pareri della Commissione Comunale di Assistenza, richiamando tali esiti nel provvedimento finale.

Il procedimento deve concludersi entro il termine indicato dal regolamento comunale per l'accesso agli atti.

Qualora la domanda presentata sia incompleta, il termine decorre dal completamento della pratica.

Per fronteggiare situazioni di evidente e indilazionabile bisogno, il Responsabile dei servizi sociali può dar corso all'erogazione, tramite l'economato, delle somme necessarie a fronteggiare situazioni di emergenza. Dopo tale intervento l'economato e il responsabile dei servizi finanziari dovranno tempestivamente regolarizzare l'intervento, espletando le procedure previste nel regolamento di contabilità.

**Sono eccezionalmente ammesse deroghe** nell'erogazione e nella compartecipazione ai servizi in presenza di particolari situazioni o di progetti individualizzati, debitamente documentati e motivati dal servizio sociale, ove si accerti la necessità di intervenire al fine di garantire la concreta tutela delle persone in difficoltà.

Eventuali deroghe, al presente regolamento, dovranno essere preventivamente approvate dalla Giunta Comunale.

Alla Giunta comunale compete altresì esprimere pareri in ordine ai servizi previsti nei successivi articoli 20 – 21 – 22 – 23 – 27 – 28 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 del presente regolamento.

### **Art. 15. -Sussidi-**

Il sussidio è un beneficio economico da erogare mensilmente a persone e famiglie che possiedono redditi inferiori al minimo vitale e non hanno parenti in grado di contribuire al loro sostentamento.

Per quantificare il sussidio si dovrà procedere nel modo seguente:

- a) definire il fabbisogno economico del nucleo, espresso in ISE, moltiplicando la soglia ISEE (euro 5.574,00 corrispondenti alla pensione annuale minima erogata dall'INPS ai lavoratori dipendenti) per il parametro della scala di equivalenza certificato dal soggetto richiedente;
- b) calcolare l'importo massimo erogabile determinandolo per differenza fra il fabbisogno economico espresso in ISE e il valore ISE certificato dal soggetto richiedente;
- c) sottrarre dall'importo massimo erogabile le entrate percepite a qualsiasi titolo e non comprese nella certificazione ISEE da ciascuno dei componenti il nucleo al netto delle eventuali spese di assistenza regolarmente documentate.

Il risultato delle operazioni così eseguite corrisponde alla somma annuale massima erogabile che, in ogni caso, non potrà mai superare l'importo risultante nell'ultima riga della **tabella B1** allegata al presente regolamento.

### **Art. 16. -Contributi e aiuti finanziari-**

- 1) I contributi e gli aiuti finanziari sono interventi economici straordinari per far fronte sia alle spese di riscaldamento, energia elettrica, ticket sanitari, soggiorni termali e climatici.
- 2) Tali benefici, calcolati in base alla **tabella C3** allegata al presente regolamento, hanno carattere una tantum, non potranno mai superare l'importo di 500,00 euro e non potranno mai essere concessi per più di due volte all'anno al medesimo gruppo familiare.

3) Inoltre si potranno concedere contributi e aiuti finanziari per fronteggiare situazioni che si venissero a creare improvvisamente nella gestione quotidiana della vita.

### **Art. 17. -Commissione Comunale di Assistenza-**

Le domande riguardanti contributi e aiuti finanziari indicati al comma 1 del precedente articolo, una volta istruite dall'Assistente Sociale, verranno inviate alla Commissione la quale esprimerà i propri pareri, non vincolanti, e li trasmetterà al Responsabile dei servizi per le proprie autonome determinazioni.

I Membri della Commissione Comunale di Assistenza sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di privacy, pertanto, essi sono tenuti a non divulgare notizie di cui sono venuti a conoscenza durante l'esercizio della loro attività.

### **Art. 18. -Pubblicizzazione del periodo delle domande-**

Le richieste di contributi e aiuti finanziari indicati al comma 1 dell'art. 16 del presente regolamento, debbono pervenire in comune entro il 30 aprile di ogni anno, previa adeguata informazione, fornita dal comune, delle domande, circa la scadenza della data di presentazione.

L'Ufficio Segreteria, almeno trenta giorni prima ovvero entro il 30 marzo, provvede a pubblicizzare la scadenza del termine per la presentazione delle domande mediante comunicazioni affisse all'albo pretorio e diffuse tramite pannello elettronico comunale.

Anche la scadenza dei termini di presentazione delle domande per l'eccesso ai benefici regionali riguardanti affitto, maternità, famiglia, libri di testo, materiale scolastico, e qualsiasi altra provvidenza, sono pubblicizzate a cura del servizio sociale del comune attraverso avvisi affissi all'albo pretorio, alla bacheca e diffusi tramite pannello elettronico ubicato in Piazza Roma, almeno trenta giorni prima che scada il termine per la presentazione delle richieste riguardanti i rispettivi benefici.

L'Assistente Sociale, direttamente o attraverso CAAF e patronati, fornisce ai cittadini l'assistenza necessaria per la compilazione delle relative domande e provvede ad inviare le stesse presso gli Uffici Regionali competenti.

**Art. 19. –AGEVOLAZIONI E SOSTEGNI ECONOMICI (per servizi specifici con o senza compartecipazione degli utenti alla spesa)-**

Le prestazioni sociali fornite dal comune di Chieve comprendono anche una serie di servizi specifici, rivolti ai minori, ai giovani, agli adulti, agli anziani, ai disabili e alle famiglie, con o senza compartecipazione dei medesimi alla spesa, così articolati:

- servizi residenziali e semiresidenziali;
- servizi per disabili;
- servizi per affidamento familiare dei minori;
- servizi per inserimenti lavorativi e formazione all'autonomia;
- servizio di assistenza domiciliare;
- servizio pasti;
- servizio infermieristico;
- soggiorni climatici per anziani;
- servizio estivo d'emergenza per anziani;
- servizio di trasporto sociale;
- servizi estivi per bambini e ragazzi;
- servizio pre e post scuola (infanzia e primaria);
- servizio civico;
- prestiti sull'onore;

Il comune di Chieve, inoltre, fornisce supporti economici ed organizzati per:

- emergenze alloggi;
- servizio nido famiglia;



- interventi per la prevenzione e la tutela della salute;
- servizi di promozione e aggregazione.

Tali servizi sono forniti rispettando il principio di sussidiarietà, attivando rapporti di collaborazione con le Associazioni di Volontariato e responsabilizzando, sotto l'aspetto economico, quando possibile, tutti i soggetti pubblici e privati nonché i soggetti civilmente obbligati.

### **Art. 20. -Servizi residenziali e semiresidenziali-**

Il ricovero in strutture residenziali o semiresidenziali viene assicurato, ove necessario, a quelle persone, minori, adulte o anziane, che presentano situazioni di precarietà tali da non poter condurre una vita autonoma né di poter essere gestite a domicilio.

La compartecipazione alla spesa di ricovero, da parte del ricoverando, dei componenti il suo nucleo familiare, nonché degli altri parenti civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, deve coprire di norma l'intero ammontare della retta.

Nel caso in cui si rendesse comunque necessario l'intervento economico del comune si procederà secondo le indicazioni della **tabella E5)** per strutture semiresidenziali e **tabella F6)** per struttura residenziali allegate al presente regolamento.

Per l'inserimento dei minori in comunità o altri ambienti protetti, disposti con decreto dell'Autorità Giudiziaria, non è prevista la compartecipazione alla spesa dei soggetti obbligati, conviventi o meno.

### **Art. 21. -Servizi per disabili-**

I servizi rivolti alle persone disabili si propongono quali strumenti di aiuto ad integrazione delle capacità personali e come ausilio alle famiglie impegnate nell'attività di cura ed assistenza del familiare disabile.

Alla fruizione dei servizi, differenziati in relazione al grado di disabilità del richiedente, sono ammesse le persone con handicap certificato dagli uffici competenti ai sensi degli art. 3 e 12 della Legge 104/92.

Sono gratuiti per le persone handicappate i seguenti servizi:

- prestazioni socio-assistenziali nelle scuole di ogni ordine e grado rivolte all'autonomia e per la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali;
- servizi per l'inserimento lavorativo;
- servizio d'assistenza domiciliare a persone sole;
- servizio trasporto per la frequenza a scuola o corsi professionali fino al raggiungimento del 18° anno di età.

Per la fruizione degli altri servizi è prevista una compartecipazione alla spesa da determinare in base alla **tabella E5)** allegata al presente regolamento.

#### **Art. 22. -Servizio affidamento familiare per minori-**

L'affidamento familiare è un istituto di tutela del minore previsto dalla Legge 184/83 modificata dalla Legge 149/2001.

Si tratta di un intervento da prevedersi in tutti i casi si debba garantire un ambiente familiare idoneo qualora la famiglia d'origine sia temporaneamente assente o se in essa vi persistano situazioni di disagio, non risolvibili con altre forme di aiuto, tali da compromettere in modo significativo la crescita ed il normale sviluppo del minore.

L'affido etero-familiare a tempo pieno e l'affido parentale devono essere necessariamente resi esecutivi dal giudice tutelare in caso di assenso degli esercenti la potestà genitoriale o è altresì attuato a seguito di disposizioni del Tribunale per i minorenni.

Il comune di Chieve, attraverso un provvedimento amministrativo, garantisce il contributo per l'affido e l'assicurazione per infortunio e responsabilità civile a tutela del minore e della famiglia affidataria.

Il contributo all'affidatario è quantificato nell'importo della pensione minima, erogata dall'INPS ai lavoratori dipendenti, rivalutata annualmente, e in casi particolari può essere maggiorato del 30%.

Nel determinare il costo dell'affidamento si tiene conto:

- del solo reddito dell'affidato, nei casi di affidamento ad estranei;
- del reddito dell'affidato e dell'obbligo della corresponsione degli alimenti nel caso di affidamento ai parenti;
- della **tabella E5)** allegata al presente regolamento.

### **Art. 23. -Inserimenti lavorativi e F.A.-**

L'inserimento lavorativo in borsa lavoro e tirocinio lavoro sono uno strumento di riabilitazione offerto alle persone in situazioni di disagio al fine di avviare un progressivo recupero del proprio ruolo sociale.

Esso prevede l'inserimento in un contesto lavorativo, in forma protetta, con orari ridotti, di persone – minori, giovani, adulti – a rischio di emarginazione.

Il servizio è gestito dall'ASL, su incarico affidatogli dall'organismo distrettuale cremasco, di cui Chieve fa parte, e si attiva su proposta dell'Assistente Sociale.

L'inserimento lavorativo – il cui costo è a carico del comune – ha carattere temporaneo e non dà luogo ad un rapporto di lavoro dipendente, autonomo e atipico.

Non sono ammessi al servizio quei soggetti le cui problematiche socio-sanitarie richiedono l'attivazione e la presa in carico dei servizi specialistici competenti.

### **Art. 24. -Servizio di assistenza domiciliare-**

-  
Il servizio di assistenza domiciliare è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale, rivolte in modo privilegiato agli anziani, agli invalidi, agli adulti che si trovino in contingenti situazioni di parziale o totale non autosufficienza, nonché ai nuclei familiari con bambini o con componenti a rischio di emarginazione o in situazioni di temporanea difficoltà, al fine di permettere la permanenza nel normale ambiente di vita ed evitare il ricorso alla istituzionalizzazione.

Il servizio è disciplinato da un apposito regolamento approvato dalla Giunta il 27/12/2001 con atto n. 189.

Per la fruizione del servizio è prevista una compartecipazione da determinarsi in base alla **tabella D4)** allegata al presente regolamento.

### **Art. 25. -Servizio pasti-**

Nell'ambito degli interventi di assistenza domiciliare è istituito un servizio mensa che fornisce un pasto, nei soli giorni di scuola, alle persone disabili ed agli anziani soli o coppie di anziani o a singole persone adulte impossibilitate a preparare i propri pasti.

La prestazione è fornita anche in caso di figli, conviventi e non, che per giustificato motivo non possono provvedere al pasto dei genitori.

I soggetti interessati di norma dovranno procedere al ritiro del pasto presso la struttura.

Per l'accesso al servizio si applicano le procedure previste per il servizio di assistenza domiciliare

La compartecipazione alla spesa viene definita in base alla **tabella D4)** allegata al presente regolamento.

### **Art. 26. -Servizio infermieristico-**

Il comune di Chieve eroga agli amministrati un servizio infermieristico che fornisce: medicazioni, iniezioni e misurazione della pressione arteriosa.

Il servizio svolto tramite CO.CO.CO. è gratuito. Le prestazioni sono assicurate sia presso l'ambulatorio comunale che a domicilio, negli orari e nei giorni indicati presso l'ambulatorio medesimo, previo accordi con l'infermiere specializzato preposto al servizio.

### **Art. 27. -Soggiorni climatici per anziani-**

Il soggiorno climatico si rivolge ai pensionati ed agli anziani privilegiando le persone che per problemi economici o limitata autosufficienza non possono provvedervi in autonomia.

I soggiorni, possono essere organizzati direttamente dal comune, affidati a terzi o istituiti in collaborazione con associazioni di volontariato e altri enti, presso strutture alberghiere idonee o altre analoghe sia pubbliche che private, purché diano garanzia di sufficiente qualità dei servizi.

La quota di partecipazione comprende il viaggio, l'assicurazione, il vitto e l'alloggio; i fruitori del servizio potranno ottenere un contributo nei termini previsti nella **tabella C3** allegata al presente regolamento.

### **Art. 28. -Servizio estivo d'emergenza per gli anziani-**

Il comune di Chieve, attingendo fondi comunitari attraverso il Sub-Ambito, assicura agli anziani un servizio per "l'emergenza calore" durante il periodo estivo.

Le modalità del servizio, fornito gratuitamente, vengono rese note dal comune, di volta in volta con capillari annunci, rivolti a tutti i potenziali utenti.

Il comune fornisce supporti organizzativi e impegna modeste risorse finanziarie a favore delle organizzazioni di volontariato che collaborano all'iniziativa.

### **Art. 29. -Trasporto sociale-**

Il comune fornisce un servizio di trasporto e accompagnamento di persone disabili, anziani e non autosufficienti, presso le varie strutture sanitarie pubbliche e convenzionate, ubicate nell'ambito del territorio cremasco.

Il servizio, disciplinato da un apposito regolamento, viene assicurato con l'impiego di un autoveicolo di proprietà comunale e attraverso un rapporto di collaborazione, regolato da convenzione, con un gruppo di volontari locali.

La fruizione del servizio è gratuita. Nel caso di un eventuale aumento dei costi potrà essere prevista una compartecipazione dei cittadini alla spesa.

### **Art. 30. -Servizi estivi per bambini e ragazzi-**

L'Amministrazione Comunale nell'ambito delle attività di promozione dell'infanzia e dell'adolescenza, organizza iniziative durante la stagione estiva per offrire ai ragazzi esperienze significative per la loro crescita affiancandosi all'azione educativa-formativa delle famiglie che per motivi di lavoro o altro potrebbero necessitare di un sostegno o una integrazione nella cura dei propri figli.

Le iniziative (grest) comportano un'organizzazione differenziata per età e sono gestite direttamente dal comune o affidate ai terzi.

I fruitori partecipano alla spesa del servizio comunale secondo tariffe stabilite annualmente dalla giunta.

### **Art. 31. -Servizio pre e post scuola-**

Il comune di Chieve, allo scopo di aiutare quei genitori in difficoltà con i propri orari di lavoro, ha previsto la possibilità di ampliare le ore di permanenza dei bambini, che frequentano le scuole primarie e dell'infanzia, attraverso un servizio di pre e post scuola.

Il costo del servizio viene definito dall'Amministrazione Comunale all'inizio di ogni anno scolastico.

I fruitori del servizio partecipano alla spesa secondo tariffe stabilite annualmente dalla giunta.

### **Art. 32. -Servizio civico-**

Al fine di evitare il rischio di emarginazione delle persone anziane, e/o invalide, possono essere adottate iniziative tese a reinserire l'anziano (che non abbia superato il 75° anno di età) e l'invalide stesso in modeste attività che lo impegnino parzialmente durante la giornata, dietro erogazione di un compenso forfetario.

L'intervento occupazionale, implicante copertura assicurativa per responsabilità civile e infortunio, è concesso in presenza di idonei requisiti psico-fisici, con spese a carico del comune.

Gli incarichi, affidati con stipula di apposita convenzione in cui viene definito anche il compenso forfetario, non costituiscono un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, ma trattasi di attività meramente occasionali e rese esclusivamente a favore della collettività quali, ad esempio:

- servizio di vigilanza, manutenzione e salvaguardia di parchi e giardini;
- accompagnamento negli scuolabus;
- aiuto a disabili e anziani;
- piccole manutenzioni degli edifici pubblici;
- pre e post accoglienza nelle scuole;
- custodia, vigilanza, pulizia, apertura e chiusura di strutture pubbliche;
- vigilanza, viabilità e altre attività individuate dal comune.
- Educatori scolastici per servizio mensa

Detti incarichi possono essere previsti indicativamente per 3 o 4 ore al giorno, per sei mesi all'anno.

### **Art. 33. -Prestito sull'onore-**

L'Amministrazione Comunale di Chieve, in luogo di altre forme di assistenza economica, può concedere prestiti sociali cosiddetti "prestiti sull'onore" a persone e famiglie in condizioni di momentanea difficoltà.

Il prestito sociale, o sull'onore, consiste in un finanziamento a tasso zero da richiedere ai servizi sociali mediante la compilazione del **modello A1**

Al momento dell'eventuale concessione del prestito sono stabilite le modalità e i termini di restituzione della somma anticipata, (come previsto dall'art. 16 comma 4 della Legge 328/2000) mediante sottoscrizione di apposita clausola contenente l'indicazione degli impegni e degli obblighi assunti dai parenti tenuti agli alimenti di cui all'art. 433 del codice civile.

La concessione del prestito è subordinata alle valutazioni dell'Assistente Sociale nonché all'attivazione di uno specifico stanziamento di bilancio a ciò destinato.

Il prestito viene concesso nei limiti indicati nella **tabella C3)** e deve essere restituito entro venti mesi.

#### **Art. 34. -Emergenza alloggi-**

Il comune, davanti alle situazioni di emergenza abitativa, riguardanti contesti familiari indigenti, caratterizzati dalla presenza di minori, anziani, disabili, può definire ogni intesa capace di superare positivamente la fase emergenziale medesima.

Il Consiglio Comunale, attraverso i bilanci di previsione costituisce annualmente fondi specifici per fronteggiare le situazioni emergenziali anzidette.

#### **Art. 35. -Servizio nido famiglia-**

Il comune di Chieve, in collaborazione con una cooperativa sociale onlus, ha promosso l'apertura di un micro-nido in paese per andare incontro a quelle famiglie di lavoratori impossibilitati ad accudire i propri bambini.

Attraverso una apposita convenzione, il comune rimborsa alla cooperativa le somme spese per l'affitto e la gestione dei locali a fronte di riduzioni tariffarie a vantaggio degli utenti residenti a Chieve.

#### **Art. 36. -Prevenzione e tutela della salute-**

Al fine di tutelare meglio la salute dei cittadini prevenendo l'insorgenza di malattie, il comune di Chieve, in collaborazione con le associazioni di volontariato operanti sul territorio, organizza periodicamente campagne per il controllo di glicemia, pressione arteriosa, osteoporosi ed altro.

Tali prestazioni, eseguite esclusivamente da idoneo personale sanitario, in luoghi individuati dal comune di volta in volta, sono fornite gratuitamente.



Il comune svolge tali iniziative concedendo modesti rimborsi spese, quando richiesto, esclusivamente per l'utilizzo delle attrezzature fornite dalle associazioni di volontariato.

### **Art. 37. -Servizi di promozione e aggregazione-**

Il comune di Chieve può organizzare iniziative, aventi carattere ricreativo e di svago, in favore dei giovani, adulti e anziani, al fine di migliorare i rapporti fra le persone e sviluppare positivi processi di aggregazione tra i vecchi e nuovi residenti.

Rientrano fra queste iniziative le escursioni e le giornate dell'anziano organizzate direttamente dall'Ente, nonché le iniziative estive, come i grest, organizzate da terzi e sponsorizzate dal comune in base al principio della sussidiarietà.

Per i servizi di promozione e aggregazione possono essere previste spese a carico dei fruitori.

### **Art. 38. -Compartecipazione alla spesa-**

La compartecipazione dei cittadini alla spesa dei servizi di assistenza domiciliare, pasti a domicilio, viene definita in base alla **tabella D4** allegata al presente regolamento.

### **Art. 39. -Definizione di nucleo familiare-**

Alla famiglia compete il dovere della reciproca assistenza e della solidarietà in relazione ai bisogni essenziali della vita dei propri componenti.

**Ai fini dell'accesso alle prestazioni sociale agevolate**, in base al D.L.gs. 109/98, dal successivo D.L.gs. 130/2000 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4/4/2001 n°242 "per nucleo familiare si intende quello composto dai soggetti componenti la famiglia anagrafica", salvo quanto stabilito dall'art. 1-bis del sopramenzionato decreto del Consiglio dei Ministri.

Si applicano in ogni caso le norme previste dal C.C. agli artt. 438 e successivi (**obbligo alimentare**) e dagli artt. 143 – 147 – 148 – 155 –158 –261 –315 (**obbligo al mantenimento**).

**L'obbligo degli alimenti** (art. 438cc) è proporzionato al bisogno di chi li domanda e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento ed alle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Nasce dal vincolo di coniugio, parentela ed affinità ed è indipendente dalla convivenza.

Soltanto dove manchi il congiunto di una categoria, oppure quando egli non sia in grado di provvedere in tutto o in parte, si passa alla categoria successiva.

Se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa secondo le proprie condizioni economiche.

**L'obbligo al mantenimento** (artt. 143 – 147 – 148 – 261 del C.C.) è obbligo diverso dalla prestazione degli alimenti, comporta il provvedere totalmente ai bisogni di chi ne ha diritto in proporzione alle sostanze di chi ne è obbligato. Il requisito della convivenza è elemento a fondamento di tale obbligo.

Regola i rapporti tra CONIUGI e tra GENITORI E FIGLI.

Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia, finché convive con essa.

L'obbligo al mantenimento da parte dei genitori non cessa con il raggiungimento della maggiore età dei figli, ma dura fino a quando essi non abbiano raggiunto una propria autonomia e indipendenza economica.

#### **Art. 40. -Competenze del comune di residenza-**

L'art. 6 della Legge. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali" prevede che **il soggetto istituzionale su cui grava**

**l'onere finanziario delle prestazioni socio-assistenziali sia individuato nel comune di residenza.**

Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica (art. 10).

Per eventuali prestazioni erogate a persone non residenti si veda l'art. 12 del presente regolamento.

#### **Art. 41. -Criteri per l'accertamento dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)-**

Il decreto legislativo 109/98 (modificato dal D.Lgs. 130/2000) e Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 4/4/2001 n°242 e successivi prevede che gli enti erogatori di prestazioni e servizi assistenziali, non destinati alla generalità dei soggetti, applichino dei criteri unificati di valutazione della situazione economica del richiedente.

Il calcolo della situazione economica, determinata dalla somma delle situazioni reddituali dei componenti il nucleo familiare, viene eseguito dai CAAF convenzionati con il Comune nel rispetto dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 242 del 04 Aprile 2001.

#### **Art. 42. -Priorità-**

Le famiglie e le persone residenti a Chieve, in condizioni di povertà, che non possono provvedere ai propri bisogni per inabilità d'ordine fisico o psichico, con difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché le persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendano necessari interventi socio-assistenziali, accederanno prioritariamente ai benefici economici, alle prestazioni e servizi, previsti nel presente regolamento.

## **TIT. IV -FRUIZIONE DI BENI IMMOBILI, MOBILI E PATROCINIO-**

### **Art. 43. -Vantaggi economici-**

I vantaggi economici, come definiti dall'art. 4 punto 3 del presente regolamento, sono costituiti dalla fruizione di beni immobili e mobili conseguita in corrispettivo di un canone o gratuitamente.

L'entità della riduzione o il comodato gratuito costituiscono il valore del vantaggio economico stesso, - che deve sempre essere evidenziato – conseguito a seguito di:

- d) concessione di alloggi o locali di proprietà comunale;
- e) concessione di sale per riunioni, conferenze, mostre ecc.;
- f) concessione d'uso di impianti sportivi comunali;
- g) concessione d'uso di aree e spazi pubblici;
- h) concessione d'uso di veicoli, macchinari e attrezzature comunali.

Tutte le Commissioni comunali hanno la priorità nell'uso delle strutture sopra elencate ivi comprese la palestra e la biblioteca sia pure nei limiti consentiti dai rispettivi regolamenti.

### **Art. 44. -Beneficiari-**

Possono fruire dei vantaggi di cui al precedente art. 43:

- a) le persone fisiche
- b) le persone giuridiche;
- c) gli organi scolastici, le associazioni, i gruppi di volontariato, i comitati, ed ogni altro organismo non avente personalità giuridica, nonché le associazioni sindacali, i patronati, i partiti ed i soggetti ad essi collegati.

### **Art. 45. -Finalità-**

La concessione in uso dei beni pubblici, di cui all'art. 43 è effettuata per perseguire finalità di carattere sociale in materia di:

- assistenza, sicurezza sociale ed emergenze abitative;
- attività scolastiche, formative ed educative;
- attività sportive, ricreative ed ambientali;
- diffusione della cultura e tutela delle tradizioni.

Possono essere concessi in uso locali, in fabbricati di proprietà comunale, per servizi pubblici essenziali gestiti da altri Enti Pubblici o privati.

### **Art. 46. -Domande-**

Le domande, redatte, in carta libera, sono rivolte al Sindaco e devono contenere:

- le generalità identificative dei richiedenti;
- l'indicazione del bene richiesto;
- l'uso che si intende fare del bene;
- la durata.

Il corrispettivo, per la concessione di breve durata del bene, viene definito in base alle tariffe deliberate dalla Giunta.

La concessione in uso dei beni immobili, per periodi di lunga durata, è effettuata in corrispettivo di un canone il cui ammontare può variare dal valore di mercato alla gratuità e sarà commisurato allo scopo e all'utilità della funzione a cui s'intende deputare l'immobile richiesto in concessione.

### **Art. 47. -Assegnazione-**

All'assegnazione degli immobili provvede la Giunta Comunale previa pattuizione del canone e definizione di contratti o convenzioni.

### **Art. 48. -Patrocinio e premi di rappresentanza-**

Il Patrocinio può essere concesso a soggetti pubblici e privati promotori d'iniziativa culturali, celebrative, educative, sportive e ambientali di particolare interesse sociale.

A queste iniziative possono essere forniti premi ed omaggi quali trofei, coppe, medaglie, gagliardetti, libri, litografie ed altri oggetti di modesto valore.

Tutte le iniziative patrocinate, devono essere pubblicizzate con la scritta "con il Patrocinio del comune di Chieve".

Le domande, redatte in carta libera, sono rivolte al Sindaco, e devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo, modalità di svolgimento e gli elementi identificativi dei richiedenti.

## **TIT. V. -DISPOSIZIONI FINALI-**

### **Art. 49. -Autocertificazione-**

Tutti i soggetti ammessi ai benefici previsti in questo regolamento possono avvalersi delle facoltà contemplate dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 28 dicembre 2000.

### **Art. 50. -Riservatezza-**

Fermo restando il rispetto delle norme vigenti sul trattamento dei dati personali, le domande dei benefici oggetto del presente regolamento devono contenere le informazioni

prescritte e prevedere il consenso dell'interessato ai fini di quanto previsto dal D.P.R. 7 aprile 2000 n. 118.

### **Art. 51. -Modelli e tabelle-**

Il modello A1 e le tabelle B2 - C3 - D4 - E5, costituiscono parte integrante del presente regolamento.

### **Art. 52. -Esclusioni-**

Il presente regolamento non si applica nei casi in cui risulti in contrasto con le leggi e le norme statutarie. Non si applica altresì quando la materia risulti compiutamente disciplinata da normative nazionali o regionali.

### **Art. 53. -Entrata in vigore ed abrogazioni-**

L'entrata in vigore del presente regolamento è subordinata all'approvazione del Consiglio Comunale e alla pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Con l'entrata in vigore effettiva ovvero il primo giorno del mese successivo alla scadenza della predetta pubblicazione sono abrogate le deliberazioni consiliari n. del 04.05.1991 n. 22 del 24.06.1993, comprese le successive variazioni.

Sono altresì abrogate la Deliberazione Consiliare n. 28 del 05.06.2003 e le disposizioni dei regolamenti comunali in contrasto con questo regolamento.

# COMUNE DI CHIEVE

## Provincia di Cremona

Modello A1 (persone fisiche)

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI, CONTRIBUTI, AIUTI FINANZIARI  
E PER L'ACCESSO AI "SERVIZI SPECIFICI" agevolati**

**Al Sig. Sindaco**

\_\_\_\_\_ Sottoscritto \_\_\_\_\_

nat\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

Codice Fiscale : \_\_\_\_\_ n. Tel. \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

a tal fine dichiara:

- Di impegnarsi a comunicare entro 10 giorni, ogni variazione dei requisiti che danno diritto al beneficio;
- Che le dichiarazioni riportate sono rese ai sensi del D.R.P. 455/2000;
- Di conoscere il regolamento comunale per la concessione dei benefici economici;
- Di autorizzare l'Amministrazione e gli Uffici Comunali al trattamento dei dati personali necessari per lo svolgimento del procedimento ai sensi della D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003.

Autorizza altresì, ove necessario, l'informazione e l'eventuale coinvolgimento dei familiari obbligati agli alimenti.

**Si allega:**

- Certificazione ISEE
- Stato di Famiglia
- Altro \_\_\_\_\_

Chieve, \_\_\_\_\_

**IL RICHIEDENTE**

\_\_\_\_\_



## DETERMINAZIONE DEL SUSSIDIO

**MINIMO VITALE**, dal 01.01.2006, = €. 5.574,00 annuo (soglia ISEE corrispondente alle pensioni minime erogate dall'INPS ai lavoratori dipendenti a cui deve essere annualmente agganciata).

N. componenti il nucleo familiare	1 componente	2 componenti	3 componenti	4 componenti	5 componenti
PARAMETRO	1	1,57	2,04	2,46	2,85
MINIMO VITALE ANNUO	5.574,40 -	8.751,80	11.371,56	13.713,02	15.887,25
ISE CERTIFICATA DALL'UTENTE	=				
IMPORTO MASSIMO EROGABILE	-				
ALTRE ENTRATE DEL NUCLEO	+				
SPESE ASSISTENZIALI DOCUMENTATE	=				
SUSSIDIO ANNUO EFFETTIVAMENTE EROGABILE					

Per ogni ulteriore componente il nucleo Familiare, aumenta il parametro di + 0,85;

**Integrazione del parametro**

- Per presenza di Handicap o invalidità 66%, + 0,5
- Assenza di un genitore in presenza di figli minori + 0,2

**Integrazione sussidio effettivamente erogabile:**

- In caso di anziano solo con più di 65 anni, aumento 10% del sussidio erogabile;
- In caso di due anziani soli, con più di 65 anni, aumento 5% del sussidio erogabile.

**CONTRIBUTI, AIUTI FINANZIARI E PRESTITI SULL'ONORE****Importi massimi e percentuali ottenibili.**

ISEE	contributi e aiuti per riscaldamento energia elettrica ticket sanit. e farm. sostegni scolastici	contributi e aiuti per soggiorni climatici	prestiti sull'onore
ISEE tra euro.....	Massimo Erogabile Euro 500,00	Massimo Erogabile Euro 300,00	Massimo Erogabile Euro 1.500,00
00,00 e 5.574,00	100%	100%	100%
5.574,01 e 7.574,00	75%	75%	100%
7.574,01 e 9.574,00	50%	50%	75%
9.574,01 e 11.574,00	25%	25%	50%
11.574,01 e 13.574,00	Non ottenibile	Non ottenibile	25%

- 1) Gli importi per riscaldamento, energia elettrica e ticket sanitari, possono essere erogati in misura massima di 500,00 euro e per non più di due volte all'anno.
- 2) Gli importi per i soggiorni climatici non possono essere erogati in misura superiore a 300,00 euro e non più di una volta all'anno.
- 3) Gli importi dei prestiti sull'onore non possono essere erogati in misura superiore a euro 1.500,00 e devono essere restituiti al comune entro venti mesi.

Le soglie ISEE, i limiti massimi dei benefici e le percentuali ottenibili, saranno riconsiderati annualmente dalla Giunta con apposito provvedimento.

**COMPARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA SPESA DEI SERVIZI**

- servizio di assistenza domiciliare
- servizio pasti

ISEE	PERCENTUALE DA PAGARE PER IL SERVIZIO			
	ASSISTENZA DOMICILIARE	PASTI A DOMICILIO		
ISEE tra euro...				
00,00 e 7.574,00	Gratuità	Gratuità		
7.574,01 e 9.574,00	30%	30%		
9.574,01 e 11.574,00	60%	60%		
11.574,01 e 13.574,00	90%	90%		

Il costo dei servizi viene calcolato al netto dei contributi regionali e sovracomunali.

## INTEGRAZIONE RETTE

- strutture semiresidenziali
- servizi per disabili
- affidamenti familiari

ISEE	PERCENTUALE DA INTEGRARE DA PARTE DEL COMUNE		
ISEE tra euro...	STRUTTURE SEMIRESIDENZ.	SERVIZI PER DISABILI	AFFIDAMENTI FAMILIARI
00,00 e 14.000,00	100%	100%	100%
14.000,01 e 18.000,00	75%	75%	75%
18.000,01 e 21.000,00	50%	50%	50%
21.000,01 e 24.000,00	25%	25%	25%

**TABELLA F6**

*INTEGRAZIONE RETTE DA PARTE DEL COMUNE NEL CASO IN CUI SI SIA VALUTATO CHE L'ANZIANO O IL DISABILE INSERITO IN STRUTTURA RESIDENZIALE NON POSSANO PERMETTERSI DI ASSUMERSI LA TOTALITA' DEL PAGAMENTO*

<b>REDDITI DELL'ANZIANO/DISABILE</b>	<b>VALUTAZIONE PATRIMONIO MOBILIARE DELL'ANZIANO/DISABILE</b>	<b>VALUTAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ANZIANO/DISABILE</b>	<b>VALUTAZIONE REDDITI PARENTI CIVILMENTE OBBLIGATI</b>
SARANNO TRATTENUTI TUTTI I REDDITI DELL'ANZIANO/DISABILE QUALI: PENSIONI DI VECCHIAIA, DI REVERSIBILITA', INVALIDITA', ACCOMPAGNAMENTO...VERRA' LASCIATA ALL'ANZIANO/DISABILE UNA CIFRA QUANTIFICABILE IN € 100,00 MENSILI PER LE SPESE PERSONALI DA UTILIZZARE PRESSO LA STRUTTURA	ES. CONTO CORRENTE, TITOLI BANCARI, POSTALI...PRIMA DI UTILIZZARE CONTRIBUTI COMUNALI, VERRA' ESAUITIRO IL SOPRACCITATO PATRIMONIO LASCIANDO UNA CIFRA DI € 3.000,00 PER IL FUNERALE (NEL CASO DI PERSONE ANZIANE SOPRA I 65 ANNI)	VERRA' VALUTATO IL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ANZIANO/DISABILE NON DI RESIDENZA	VERRA' VALUTATO IL REDDITO DEI PARENTI CIVILMENTE OBBLIGATI AGLI ALIMENTI CHE, SE NE AVRANNO LA POSSIBILITA', DOVRANNO PROVVEDERE AD INTEGRARE IL PAGAMENTO DELLA RETTA DELLA STRUTTURA

